

Sabato 6 febbraio 2021

IL CASO DEL GIORNO

Il compenso forfetario per straordinario può trasformarsi in superminimo

/ Giada GIANOLA

Sebbene non esista una specifica normativa che regoli l'istituto, è possibile inserire nei contratti di lavoro delle clausole che prevedono la forfetizzazione del lavoro straordinario (c.d. patto di forfetizzazione), per effetto delle quali viene determinato un **numero minimo** di ore di lavoro straordinario che il lavoratore è tenuto a prestare, con conseguente riconoscimento in suo favore di un compenso forfetario prestabilito come controprestazione.

Con tale clausola viene quindi retribuito in **misura fissa** il lavoro straordinario che, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 8 aprile 2003 n. 66, è costituito dall'attività prestata dal dipendente oltre il normale orario di lavoro, quindi oltre le **40 ore settimanali** o il minor numero di ore settimanali previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato al rapporto.

Qualora sia previsto il patto di forfetizzazione, il lavoratore riceve mensilmente un compenso fisso per il lavoro straordinario, [...]

PAGINA 2

LAVORO & PREVIDENZA

Gestione separata più cara per i professionisti

L'INPS analizza le aliquote e i valori di reddito per il calcolo della contribuzione dovuta per il 2021

/ Luca MAMONE

Per la contribuzione 2021 dovuta dagli iscritti alla Gestione separata dell'INPS, rimangono invariati minimi e massimali di reddito mentre si registra un **incremento** dell'aliquota contributiva a carico dei professionisti per finanziare l'ISCRO.

Sono queste le indicazioni più interessanti contenute nella circolare n. 12, pubblicata ieri, con cui l'Istituto previdenziale ha illustrato le misure delle **aliquote** nonché i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per quest'anno da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 comma 26 della L. 335/95.

In termini generali, si ricorda che l'art. 2 comma 57 della L. 92/2012 ha fissato – a partire dall'anno 2018 – nel **33%** la misura dell'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. A tale valore si aggiunge quello dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello **0,51%**, introdotta dall'art. 7 della L. 81/2017 per il finanziamento

dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, nonché l'ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo **0,72%** per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia.

Invece, con riferimento ai **professionisti** iscritti alla Gestione separata non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, si segnala l'aumento dell'aliquota dello **0,26%** per l'anno 2021 e dello **0,51%** per il 2022 e 2023, previsto dall'art. 1 comma 398 della L. 178/2020 con la finalità di finanziare l'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dalla medesima legge di bilancio 2021.

Pertanto, con riferimento ai **collaboratori** e alle figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, le aliquote contributive applicate per il 2021 si confermano pari al 34,23% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e, ove questa non sia prevista, [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Invio semestrale al Sistema TS di spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021

In un complesso immobiliare le unità sfitte vanno rilevate tra le rimanenze

Soggetti assimilati alle holding al test della prevalenza

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

ECONOMIA & SOCIETÀ

A causa del COVID-19 persi nel 2020 oltre 5 mila euro a testa

/ Savino GALLO

Nel solo 2020, il COVID-19 è costato a ogni Italiano una perdita di PIL di 2.371 euro, a cui vanno aggiunti 3.049 euro di incremento di debito, per un totale di **5.420 euro a testa** [...]

PAGINA 4

Il compenso forfetario per straordinario può trasformarsi in superminimo

In tal caso diventa una voce della retribuzione non riducibile unilateralmente da parte del datore di lavoro

/ Giada GIANOLA

Sebbene non esista una specifica normativa che regoli l'istituto, è possibile inserire nei contratti di lavoro delle clausole che prevedono la forfetizzazione del lavoro straordinario (c.d. patto di forfetizzazione), per effetto delle quali viene determinato un **numero minimo** di ore di lavoro straordinario che il lavoratore è tenuto a prestare, con conseguente riconoscimento in suo favore di un compenso forfetario prestabilito come controprestazione.

Con tale clausola viene quindi retribuito in **misura fissa** il lavoro straordinario che, ai sensi dell'[art. 5](#) del DLgs. 8 aprile 2003 n. 66, è costituito dall'attività prestata dal dipendente oltre il normale orario di lavoro, quindi oltre le **40 ore settimanali** o il minor numero di ore settimanali previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato al rapporto.

Qualora sia previsto il patto di forfetizzazione, il lavoratore riceve mensilmente un compenso fisso per il lavoro straordinario, indipendentemente dalla prova dell'avvenuta effettiva relativa prestazione. Il compenso viene, così, riconosciuto anche quando, di fatto, lo straordinario non sia stato eseguito o sia stato eseguito dal lavoratore in misura inferiore rispetto al tetto di ore coperto dal compenso forfetizzato.

Qualora, però, il lavoratore abbia svolto la prestazione in una misura che **ecceda** il suddetto tetto contrattualmente previsto, il compenso forfetizzato risulterà inidoneo a coprire tutte le ore di lavoro svolte dal prestatore in eccedenza. In tali casi sarà onere del lavoratore dimostrare l'ammontare delle ore di lavoro straordinario che eccedono quelle stabilite, al fine di ottenere il riconoscimento delle ulteriori somme dovute a tale titolo, con le relative maggiorazioni (Cass. 12 settembre 2014 n. [19299](#)).

A tal proposito, se da un lato è consentita la determinazione di un'entità minima, la giurisprudenza ha ritenuto illecita, e quindi **nulla**, la clausola che stabilisca la retribuzione del lavoro straordinario in una determinata **entità massima**, indipendentemente dall'eventuale prestazione in misura maggiore da parte del prestatore (cfr. Cass. 7 agosto 2012 n. [14202](#) e 26 maggio 2000 n. [6902](#)). Una tale previsione implicherebbe, infatti, una **rinuncia preventiva** da parte del lavoratore a ottenere il compenso per il lavoro straordinario eccedente il tetto contrattuale stabilito, rinunciando in questo modo a un diritto **non** ancora **sorto** (cfr. anche Cass. 24 maggio 2017 n. [13005](#)).

Quanto alla **natura** del compenso forfetario, lo stesso

ha carattere retributivo. Secondo la giurisprudenza nel tempo può però mutare funzione. È stato infatti affermato che, nel caso in cui tale compenso non sia correlato all'entità presumibile della prestazione straordinaria resa e venga riconosciuto con regolarità per lungo tempo, lo stesso costituisce attribuzione patrimoniale che, con il tempo, assume **funzione diversa** da quella originaria, diventando un **superminimo** (Cass. 5 gennaio 2015 n. [4](#) e 12 gennaio 2011 n. 542).

In particolare, con la citata pronuncia n. 4/2015, i giudici di legittimità hanno evidenziato che nell'esecuzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si estenda per un lasso di tempo considerevole, alle pattuizioni originarie non possono che affiancarsi tutte le modificazioni del rapporto intervenute nel corso del tempo, anche se avvenute oralmente o di fatto, con la conseguenza che una determinata attribuzione patrimoniale, originariamente prevista per compensare a *forfait* il lavoro straordinario, può assumere una funzione diversa, entrando a far parte della **retribuzione ordinaria fissa** del lavoratore come superminimo. A tal proposito è utile ricordare che il superminimo costituisce una voce della retribuzione riconosciuta a favore del lavoratore a seguito di un accordo tra le parti al momento della assunzione o in un momento successivo in aggiunta ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva. Tale voce non può dunque essere ridotta unilateralmente dal datore di lavoro, essendo necessario un successivo accordo tra le parti stesse.

Patto di forfetizzazione da non confondere con il patto di conglobamento

Si evidenzia infine che il patto di forfetizzazione non va confuso con il **patto di conglobamento**, per effetto del quale vengono inglobati nella retribuzione mensile i corrispettivi dovuti al lavoratore per legge o per contratto, come il lavoro straordinario, ma anche la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e il compenso per il lavoro festivo (Cass. 4 giugno 2002 n. [8097](#)). Per la validità del patto deve essere specificato l'importo da erogare per ciascuna voce retributiva, ciò al fine di superare la presunzione secondo cui il compenso convenuto sia dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria o di diversa indennità specificamente indicata (Cass. 23 luglio 2014 n. [16710](#)).

Gestione separata più cara per i professionisti

L'INPS analizza le aliquote e i valori di reddito per il calcolo della contribuzione dovuta per il 2021

/ Luca MAMONE

Per la contribuzione 2021 dovuta dagli iscritti alla Gestione separata dell'INPS, rimangono invariati minimi e massimali di reddito mentre si registra un **incremento** dell'aliquota contributiva a carico dei professionisti per finanziare l'ISCRIO.

Sono queste le indicazioni più interessanti contenute nella circolare n. 12, pubblicata ieri, con cui l'Istituto previdenziale ha illustrato le misure delle **aliquote** nonché i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per quest'anno da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata ex [art. 2](#) comma 26 della L. 335/95.

In termini generali, si ricorda che l'[art. 2](#) comma 57 della L. 92/2012 ha fissato – a partire dall'anno 2018 – nel **33%** la misura dell'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

A tale valore si aggiunge quello dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello **0,51%**, introdotta dall'[art. 7](#) della L. 81/2017 per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, nonché l'ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo **0,72%** per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia.

Invece, con riferimento ai **professionisti** iscritti alla Gestione separata non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, si segnala l'aumento dell'aliquota dello **0,26%** per l'anno 2021 e dello **0,51%** per il 2022 e 2023, previsto dall'[art. 1](#) comma 398 della L. 178/2020 con la finalità di finanziare l'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRIO), introdotta in via sperimentale dalla medesima legge di bilancio 2021.

Pertanto, con riferimento ai **collaboratori** e alle figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, le aliquote contributive applicate per il 2021 si confermano pari al 34,23% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e, ove questa non sia prevista, pari al 33,72%.

Per quanto concerne invece i **liberi professionisti** con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati, la misura dell'aliquota applicata nel 2021 viene dunque incrementata al 25,98% (25% IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,26% ISCRIO).

Infine, per i titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, si conferma anche per quest'anno la misura dell'aliquota al 24%.

Con riferimento al massimale di reddito ex [art. 2](#) com-

ma 18 della L. 335/95, si precisa che l'importo per il 2021 rimane invariato a **103.055 euro**; le aliquote per quest'anno si applicano facendo quindi riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Rimane altresì invariato a **15.953 euro** il minimale di reddito valido per il 2021. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 3.828,72 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'**aliquota maggiore** avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi: 4.144,59 euro (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l'aliquota del 25,98%; 5.379,35 euro (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%; 5.460,71 euro (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 34,23%.

Per quanto concerne la **ripartizione** dell'onere contributivo tra collaboratore e committente, l'INPS ricorda che la medesima viene stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi. Inoltre, l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il **modello "F24"** telematico per i datori privati e "F24 EP" per le Amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello "F24" telematico, alle **scadenze fiscali** previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).

Con riferimento invece ai compensi corrisposti ai collaboratori entro il **12 gennaio 2021**, l'INPS rammenta che ai sensi dell'[art. 51](#) del TUIR le somme corrisposte entro questa data si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).

In tale ipotesi, il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all'[art. 50](#) comma 1 lett. c-bis) del TUIR, i cui compensi, ai sensi dell'[art. 34](#) della L. 342/2000, sono **assimilati** ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2020.

A causa del COVID-19 persi nel 2020 oltre 5 mila euro a testa

I commercialisti hanno analizzato l'impatto della pandemia su calo del PIL e aumento del debito pubblico

/ Savino GALLO

Nel solo 2020, il COVID-19 è costato a ogni Italiano una perdita di PIL di 2.371 euro, a cui vanno aggiunti 3.049 euro di incremento di debito, per un totale di **5.420 euro a testa**. I dati sono contenuti nello studio "[Il debito pubblico italiano e il COVID-19](#)", realizzato da Consiglio e Fondazione nazionale dei commercialisti e diffuso nella giornata di ieri.

Secondo la ricerca, che ha analizzato i dati del Fondo monetario internazionale, solo due Paesi del G20 hanno subito lo scorso anno un **calo del PIL** peggiore del meno 9,2% (-8,9% secondo i più recenti dati ISTAT) fatto registrare dall'Italia: Argentina (-10,4%) e Regno Unito (-10%).

Se, però, si considera il biennio 2020-2021, l'Italia passerebbe al **primo posto**, a causa di un "rimbalzo troppo corto" nell'anno appena iniziato, che porterebbe a una perdita finale di 6,5 punti di PIL. Rispetto alle previsioni ufficiali del Governo, contenute nell'ultima Nota di aggiornamento al DEF (5 ottobre 2020), nel 2021 mancherebbero circa 51,4 miliardi di euro al PIL nominale rispetto a quanto desumibile dalle più recenti stime del FMI.

Terzultima posizione, invece, per ciò che riguarda l'incremento del **rapporto debito/PIL**, nonostante il fatto che l'Italia risulti solo nona nella classifica mondiale dei Paesi che hanno maggiormente fatto ricorso al deficit di bilancio per affrontare la pandemia.

A fronte dei 112 miliardi (6,8% del PIL) impegnati dall'Italia, infatti, gli Stati Uniti ne hanno utilizzati oltre 3 mila (16,7% del PIL), il Regno Unito 387 (16,3%), la Germania 367 (11%), la Francia 174 (7,7%). In termini di valori pro capite, il sostegno statale è stato pari a **1.858 euro**, molto meno che in Germania (4.414 euro), in Francia (2.677 euro), negli Stati Uniti (9.311) o nel Regno Unito (5.752).

Quei 1.858 euro non sono riusciti a coprire la perdita del **PIL pro capite** registrata nel 2020 (2.371 euro), generando un disavanzo di 513 euro a testa. In Francia e Germania tale rapporto è risultato pari a -120 euro e +1.841 euro. In tali Paesi, dunque, si è fatto un uso più

massiccio di risorse pubbliche eppure l'impatto sul rapporto debito/PIL è risultato più contenuto.

In questa speciale classifica, l'Italia (+22,9%) è dietro solo a Canada (+28,9%) e Giappone (+24,1%). A fine 2019, il **debito pubblico** italiano è risultato pari a 2.410 miliardi di euro di cui l'83,4% è costituito da titoli di Stato in circolazione. A fine 2020, secondo le stime del Governo, il debito dovrebbe aver raggiunto la cifra di 2.603 miliardi, passando da 138,6% a 158% del PIL. Nell'ultima Relazione al Parlamento presentata il 15 gennaio 2021, il debito 2021 è stimato pari al 157,5% del PIL.

In termini pro capite, nel solo 2020 il debito pubblico è aumentato di 3.049 euro. Nel 2021, dovrebbe crescere di altri 2.372 euro, per un totale nel biennio di 5.421 euro. Si è passati, dunque, dai 39.864 euro del 2019 ai 42.913 del 2020, per arrivare ai **45.285 euro del 2021**. Nell'area G20 solo il Giappone (86.478 euro nel 2021) e gli Stati Uniti (73.273) hanno un debito pubblico pro capite più elevato di quello italiano.

"Le analisi e i dati presentati nella ricerca – ha commentato Massimo Miani, Presidente del CNDCEC – mettono in luce significativi **profili di rischio** per l'economia italiana, tra cui il pericolo di nuovi shock fiscali che potrebbero aggravare la pressione fiscale italiana, già di per sé molto elevata".

Secondo il numero uno dei commercialisti italiani, "è necessario promuovere **politiche fiscali espansive** maggiormente coerenti con la situazione di estrema difficoltà delle imprese e delle famiglie italiane e, nello stesso tempo, impiegare al meglio le risorse del *Recovery Fund*. Ma occorre anche ridiscutere, a livello europeo, le regole fiscali che governano la finanza pubblica. È assolutamente imprescindibile riconsiderare la sostenibilità del debito pubblico italiano alla luce delle mutate condizioni economiche post-pandemiche. Solo così si eviteranno shock pericolosi per l'economia del Paese che colpirebbero in modo sensibile la ricchezza degli italiani".

Invio semestrale al Sistema TS di spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021

Viene espressamente stabilito che per la scadenza della trasmissione dei dati si fa riferimento alla data di pagamento

/ Massimo NEGRO

Per il 2021, la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie avverrà con cadenza **semestrale** invece che mensile, tenendo conto della data di pagamento.

Sono queste le principali novità contenute nel decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze firmato il [29 gennaio 2021](#) e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che **modifica** il precedente decreto del [19 ottobre 2020](#), con il quale sono state definite le nuove regole per l'invio telematico al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie.

Il DM 29 gennaio 2021 formalizza inoltre la **proroga** all'8 febbraio 2021 della scadenza del 31 gennaio 2021 prevista per la trasmissione telematica al Sistema TS delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2020, come era stato anticipato con il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 22 gennaio (si veda ["Invio delle spese sanitarie al Sistema TS prorogato all'8 febbraio"](#) del 23 gennaio 2021).

Entro lunedì prossimo dovranno quindi essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie **sostenute nel 2020** e ai rimborsi effettuati nel 2020 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate. Tale proroga si applica a tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente.

Per quanto riguarda invece le spese **veterinarie** sostenute nel 2020, secondo quanto indicato sul sito del Sistema tessera sanitaria, la trasmissione telematica deve avvenire entro il **16 marzo 2021**. Si ricorda, infatti, che per le spese veterinarie la scadenza per l'invio era stata prorogata a regime al 28 febbraio dall'[art. 7](#) comma 3-bis del DL 244/2016; tale scadenza del 28 febbraio deve ritenersi prorogata al 16 marzo, secondo quanto stabilito dall'[art. 16-bis](#) comma 4 del DL 124/2019, analogamente agli altri invii di dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Tale quadro è però destinato a **cambiare** in relazione alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2021.

L'[art. 7](#), comma 1 del DM 19 ottobre 2020 prevedeva infatti, per la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria, il passaggio dalla scadenza annuale a una **periodicità mensile**, "entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021".

Al riguardo, per effetto delle modifiche apportate dal DM 29 gennaio 2021:

- la decorrenza della periodicità mensile viene **differita** di un anno, in quanto si applicherà "per le spese so-

stenute dal 1° gennaio 2022" e l'invio dovrà continuare ad avvenire "entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale";

- in via transitoria, per le spese sostenute nel 2021, viene introdotta una periodicità semestrale.

In particolare, in relazione alle spese sanitarie e veterinarie **sostenute nel 2021**, la trasmissione deve avvenire entro:

- il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno);

- il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre 2021 (luglio-dicembre).

Il DM 29 gennaio 2021 interviene anche a **risolvere** i dubbi che possono determinarsi dal fatto che sia le precedenti disposizioni del DM 19 ottobre 2020, sia le nuove disposizioni applicabili dal 2022, da una parte fanno riferimento alle "spese sostenute", dall'altra individuano la scadenza mensile di invio "entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale" (si veda ["Nuovo invio mensile dal 2021 delle spese sanitarie al Sistema TS con dubbi"](#) del 14 dicembre 2020).

Con il nuovo comma 2-bis dell'art. 7 del DM 19 ottobre 2020, inserito dal DM 29 gennaio 2021, viene infatti stabilito che "per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla **data di pagamento** dell'importo di cui al documento fiscale".

Viene quindi ribadito che l'invio dei dati al Sistema TS segue una logica "**di cassa**", coerentemente con quanto previsto dalle specifiche tecniche contenute nell'Allegato [A](#) al DM 19 ottobre 2020, le quali:

- da una parte, qualificano come elemento **obbligatorio** l'indicazione della data di pagamento afferente al documento fiscale emesso;

- dall'altra, prevedono solo il "Flag Data Pagamento Anticipato", da valorizzare a "1" per indicare il pagamento della spesa in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale.

Pertanto, considerando ad **esempio** una prestazione professionale:

- con fattura emessa entro il 31 dicembre 2020 e pagata a gennaio 2021, l'invio dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021;

- con fattura emessa entro il 30 giugno 2021 e pagata a luglio 2021, l'invio dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2022;

- con fattura emessa entro il 31 dicembre 2021 e pagata a gennaio 2022, l'invio dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2022.

In un complesso immobiliare le unità sfitte vanno rilevate tra le rimanenze

Per la Cassazione, tale classificazione ne determina l'esclusione dal computo dei ricavi presunti ai fini delle società di comodo

/ Luisa CORSO

Nel caso di un complesso immobiliare composto da **più unità** abitative, alcune delle quali concesse in locazione e alcune delle quali rimaste sfitte, il giudizio circa la loro destinazione economica, ai fini dell'iscrizione tra le immobilizzazioni o tra le rimanenze e della conseguente rilevanza ai fini del computo dei ricavi presunti per il test di operatività di cui all'[art. 30](#) della L. 724/94, deve essere svolto con riferimento alle singole unità abitative identificate catastalmente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. [2785](#) depositata ieri, 5 febbraio 2021.

Si ricorda che l'eventuale classificazione dell'immobilizzazione nell'attivo circolante incide sul test di operatività della disciplina delle società non operative ([art. 30](#) della L. 724/94), la quale prevede che l'ammontare dei ricavi presunti e del reddito minimo sia ottenuto applicando determinate percentuali al costo fiscalmente riconosciuto delle **immobilizzazioni** (partecipazioni e crediti finanziari, immobili e navi, altre immobilizzazioni), escludendo, invece, dal calcolo i beni iscritti nell'attivo circolante.

Sulla base di tale considerazione, nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria contestava l'iscrizione tra le rimanenze di un **intero** complesso immobiliare, ravvisando la sua destinazione ad investimento durevole e ad uso personale, in quanto gli immobili, originariamente destinati alla vendita, erano stati concessi in locazione e i relativi canoni rappresentavano l'unica fonte di reddito della società; inoltre, rilevava ancora l'Amministrazione finanziaria, la società non aveva svolto, in modo esclusivo o prevalente, attività di costruzione per la vendita, trattandosi invece di società ad oggetto "misto" (gestione di immobili per la locazione, nonché loro ristrutturazione per la vendita).

Come risultato, l'Amministrazione finanziaria riclassificava tutte le unità abitative facenti parte del complesso immobiliare da attivo circolante (non rilevante ai fini del calcolo dei ricavi presunti) ad immobilizzazioni materiali (rilevanti ai fini del calcolo dei ricavi presunti).

Risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, la società presentava ricorso per Cassazione, contestando, in primo luogo, l'impostazione per cui se in un complesso immobiliare **prevalgono** numericamente le unità immobiliari locate rispetto a quelle sfitte, tutto il

complesso immobiliare è strumentale e va ricondotto alle immobilizzazioni immateriali.

Nell'accogliere tale motivo del ricorso, la Suprema Corte evidenzia come la classificazione degli immobili nell'attivo circolante, in luogo della classificazione tra le immobilizzazioni, vada improntata ai corretti principi contabili (*cf.* circ. n. [25/2007](#), § 3.2.2) e, pertanto, deve essere motivata dalla effettiva **destinazione alla vendita**, dovendosi includere nel test di operatività gli immobili che, sebbene iscritti fra le rimanenze, risultino oggetto di locazione a terzi da lungo tempo.

In tale contesto, ad avviso della Suprema Corte, è errato ritenere che l'intero immobile, con quattro unità sfitte a disposizione su un totale di tredici, debba essere allocato in bilancio tra le immobilizzazioni.

Infatti, seppur le disposizioni codicistiche che regolano la redazione del bilancio impongano di avere riguardo alla destinazione economica dell'unità immobiliare ai fini della sua iscrizione nell'una o nell'altra categoria, la riscontrata durata pluriennale e cumulativa dei contratti di locazione aventi ad oggetto il maggior numero di unità abitative che componevano il complesso immobiliare non consente di considerare l'intero complesso immobiliare come bene strumentale, dovendosi necessariamente **tenere distinte** le unità abitative oggetto di locazione, che correttamente devono essere incluse tra immobilizzazioni, dalle unità abitative non locate.

Queste ultime rappresentano, invece, **immobili merce**, da classificare contabilmente come rimanenze a disposizione della società ai fini della vendita.

La Corte evidenzia, poi, che tra i **ricavi effettivi** (che, confrontati con i ricavi presunti, se superiori determinano il superamento del test di operatività), rientrano quelli iscritti alle voci A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), A.5 (altri ricavi o proventi), nonché gli incrementi delle rimanenze rilevati nelle voci A.2 (variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti), A.3 (variazione dei lavori in corso su ordinazione) e B.11 (variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci). In merito, la stessa Corte fornisce l'importante chiarimento per cui nel calcolo dei ricavi effettivi debbano essere presi in considerazione anche i ricavi provenienti dai beni non iscritti nelle immobilizzazioni.

Soggetti assimilati alle holding al test della prevalenza

La norma ha l'intento di assimilare le società che finanziano in modo esclusivo o prevalente il gruppo di appartenenza

/ Luca MIELE

L'individuazione dei soggetti "assimilati alle società di partecipazione non finanziaria" pone alcune questioni interpretative delle quali si parlerà (anche) nel corso del webinar di lunedì prossimo dedicato alla [fiscalità delle holding](#).

L'[art. 162-bis](#) del TUIR, nel prevedere una **definizione** di intermediari finanziari e società di partecipazione, ha introdotto anche la categoria delle imprese assimilate alle società di partecipazione non finanziaria (comma 1, lett. c), n. 2). Si tratta di entità che predispongono i bilanci secondo lo schema previsto dal codice civile e che fiscalmente sono quindi assimilate alle holding industriali e commerciali.

La categoria include, in estrema sintesi, tutti i soggetti che esercitano attività di finanziamento ma non nei confronti del pubblico; a titolo esemplificativo, vi rientrano le attività esercitate esclusivamente nei confronti del **gruppo di appartenenza** (c.d. captive di gruppo), il rilascio di garanzie quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante, l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo, i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti, le attività esercitate dalle cosiddette finanziarie di filiera o di marca, a certe condizioni ([art. 3](#), comma 2 del DM n. 53/2015).

Una domanda che si pone è se l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti non nei confronti del pubblico determina, in ogni caso, l'inclusione delle entità che la esercitano tra i soggetti assimilati alle holding industriali oppure se tale qualificazione operi solo in presenza di un **esercizio esclusivo** o prevalente di tale attività.

Il dubbio deriva dal fatto che l'[art. 162-bis](#) del TUIR prevede un **test di prevalenza** solo per le holding industriali e commerciali (e per le holding finanziarie) e non anche per i soggetti assimilati. Si ritiene, tuttavia, che una interpretazione meramente letterale della norma porterebbe a risultati del tutto irrazionali in quanto, estremizzando, una "tipica" impresa industriale che compie anche una sola operazione fra quelle indicate nell'[art. 3](#) del DM 53/2015 risulterebbe qualificata come soggetto assimilato alle holding industriali, con le relative conseguenze fiscali soprattutto in materia di IRAP. E ciò risulterebbe in contrasto con quanto affermato in passato e con la *ratio* della norma introdotta dall'[art. 162-bis](#).

Va, infatti, ricordato che le società captive erano state

già assimilate alle holding industriali, pur non ricoprendo tale ruolo, in quanto soggetti finanziari che prestano **servizi infragruppo** in luogo della holding, quale *longa manus* della medesima (Assonime, circolare n. 16 del 2019 e consulenza giuridica n. 954-50 del 2016); e tale motivazione è tuttora valida.

Peraltro, anche dalla Relazione illustrativa all'[art. 12](#) del DLgs. 142/2018, che ha introdotto l'[art. 162-bis](#), si desume che l'intento è stato quello di assimilare le società che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività di finanziamento nei confronti del gruppo di appartenenza. Si ritiene, quindi, che anche per i **soggetti assimilati** debba essere verificato il requisito della prevalenza sulla base dell'ultimo bilancio approvato anche se per queste entità, ovviamente, non è necessaria la presenza della voce Partecipazioni nell'attivo del bilancio che, anzi, ordinariamente è del tutto assente; si pensi proprio alle società captive le quali, pur in assenza di partecipazioni nei confronti della società del gruppo, svolgono attività finanziaria nei confronti delle consociate, delle collegate nonché della controllante o delle partecipanti.

Ulteriore questione interpretativa concernente i soggetti assimilati alle holding industriali riguarda l'esercizio dell'attività di **locazione finanziaria** non nei confronti del pubblico. Si ricorda che, storicamente, l'Agenzia delle entrate (ris. n. 175/2003), con riferimento ai criteri da adottare al fine di qualificare un'operazione di locazione come leasing finanziario, abbia adottato una interpretazione "formale", nel senso di ritenere tale solo quella che prevede una clausola per l'acquisto del bene da parte del locatario al termine della durata dello stesso e che, in assenza di siffatta opzione di riscatto, il contratto è da qualificare come leasing operativo.

Tale **approccio formalistico** non trova riscontro, invece, nelle istruzioni di Banca d'Italia che adotta un'impostazione essenzialmente sostanzialistica in quanto ciò che rileva, anche in assenza di una clausola di riscatto, è la causa finanziaria del contratto che deriva dal trasferimento integrale dei rischi in capo al locatario e/o dalla durata dell'operazione sostanzialmente identica a quella della obsolescenza tecnica del bene (circolare Bankitalia n. [288](#) del 2015 e n. 216 del 1996). L'[art. 162-bis](#), comma 1, lett. c), n. 2) del TUIR richiama, come visto, la disciplina regolamentare del DM [53/2015](#) e, quindi, dovrebbe prevalere l'applicazione dell'impostazione sostanzialistica.

La successione transnazionale può portare all'apertura di due successioni

Le Sezioni Unite si esprimono sul caso di un cittadino inglese che lascia nel suo patrimonio immobili in Italia

/ Cecilia PASQUALE

Quando la legge applicabile ad una successione transnazionale sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del *de cuius* e rinvia alla legge italiana per la disciplina dei beni immobili compresi nell'eredità, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di **due distinte masse**, ognuna assoggettata alle proprie regole di vocazione e di delazione, di validità e di efficacia del titolo successorio, di individuazione degli eredi, di determinazione delle quote, di accettazione e di pubblicità e di tutela dei legittimari.

Questo è uno dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. [2867](#), depositata ieri e riguardante la successione testamentaria di un cittadino **inglese** deceduto in Italia, il cui asse ereditario era composto da mobili e immobili, questi ultimi situati in Italia.

La questione richiede una breve premessa.

La L. [218/95](#), che pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile alle situazioni **transnazionali** (oggi sostituita, con riferimento alla materia successoria per gli Stati Ue, dal Regolamento Ue 650/2012) all'art. 46 statuisce che la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. Dalla norma emerge anche il principio di unitarietà della successione, per il quale la successione si apre una sola volta ed è sottoposta ad un'unica regolazione normativa, cioè ad un unico meccanismo di allocazione di quanto compreso nel compendio ereditario, indipendentemente dalle caratteristiche dei beni e dalla qualità dei successibili. Detto principio non opera in altri ordinamenti, quali i sistemi di common law, ove ai beni mobili si applica la legge della residenza o della nazionalità del defunto e agli immobili la legge del luogo in cui si trova il bene caduto in successione.

Nel caso di specie la moglie del defunto chiedeva di accertare la **revoca del testamento** con cui il marito aveva attribuito un legato di 50.000 sterline in favore di lei, disponendo del restante patrimonio a favore di altri soggetti; la revoca, motivata dalla previsione della legge inglese per cui il testamento si considera revocato in caso di successivo matrimonio del testatore, avrebbe comportato l'apertura di una successione senza testamento, con la conseguenza che a lei sarebbe spettata la totalità dei beni mobili, in applicazione del diritto successorio inglese, e un terzo dei beni immobili, secondo quanto disposto dalla legge italiana ([art. 581](#) c.c.), a cui il diritto inglese rinvia per tale tipologia di beni.

L'ordinanza di rimessione (Cass. n. [18/2020](#)) chiedeva, tra l'altro, se l'applicabilità della legge straniera fosse compatibile con il principio di **unitarietà** della successione fissato dall'art. 46 della L. 218/95 e quali effetti producesse sulla validità del titolo e sugli altri elementi che determinano le regole successorie.

La Cassazione, a tale proposito, osserva che, in applicazione dell'[art. 46](#) della L. 218/95, la successione è regolata dal diritto inglese, ossia la legge **nazionale** del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.

L'ordinamento inglese, come anticipato, prevede un sistema dualista, con la conseguenza che la legge applicabile sarà quella inglese per i beni mobili e quella italiana per quelli immobili.

Per la Corte, detta soluzione non contrasta con i principi del diritto internazionale privato di cui alla L. 218/95, posto che è la stessa legge, all'[art. 13](#), ad ammettere la possibilità che la legge straniera faccia a sua volta **rinvio** alla legge di un altro stato.

Quindi, dall'applicazione dell'art. 46 deriva che:

- alla successione in questione si applica la legge inglese;
- poiché detta legge rinvia, per gli immobili, alla legge italiana, si aprono **due successioni** e si formano due distinte masse;
- ognuna delle due masse è assoggettata alle **proprie regole** di vocazione e di delazione, di validità e di efficacia del titolo successorio, di individuazione degli eredi, di determinazione delle quote, di accettazione e di pubblicità e di tutela dei legittimari.

La legge disciplina tutti i momenti del procedimento successorio

In conseguenza di ciò, la legge inglese regolerà, per i beni mobili, i diversi tipi di disposizione che il testatore poteva prevedere, la necessità di accettazione del legato o le modalità della rinuncia ad esso, i presupposti, le cause, i modi e gli effetti della revoca del testamento, l'eventuale tutela dei legittimari; la legge italiana, invece, disciplinerà la successione per la massa comprendente gli **immobili**, non solo con riferimento alla fase di determinazione delle quote e modalità dell'acquisto, bensì anche per la validità del titolo di acquisto della successione immobiliare. La decisione sulla base di tali principi spetta, ora, al giudice del rinvio.

Prededucibilità del compenso incerta senza apertura della procedura

La presentazione della domanda dà luogo solo alla verifica dell'ammissibilità della proposta

/ Antonio NICOTRA

L'ammissione al concordato è sintomatica della **funzionalità** alla procedura delle attività svolte dal professionista. Muovendo da tale presupposto, la Cassazione n. [639/2021](#) ha enunciato il principio secondo cui l'[art. 111](#) comma 2 del RD 267/42, riconoscendo natura prededucibile ai crediti sorti "in funzione" di una procedura concorsuale, presuppone l'apertura della procedura e non la semplice presentazione di una domanda di concordato, che dà luogo unicamente ad un procedimento di verifica volto al mero accertamento dell'ammissibilità della proposta. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la presentazione della domanda di concordato, dichiarata inammissibile o rinunciata, non è, quindi, prededucibile nel successivo fallimento, ancorché la sentenza dichiarativa si fondi sulla medesima situazione (di insolvenza) rappresentata nella domanda.

In tema di concordato preventivo, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il **credito** del professionista per l'attività di assistenza e consulenza ai fini della domanda, rientra *de plano* tra i crediti sorti "in funzione" della procedura e, ai sensi dell'[art. 111](#) comma 2 del RD [267/42](#) (eccezione al principio della *par condicio creditorum* al fine di favorire le soluzioni concordate della crisi d'impresa) va soddisfatto in prededucazione nel successivo fallimento, senza accertare, *ex post*, l'utilità della prestazione per la massa in ragione dei risultati raggiunti (Cass. nn. [16224/2019](#), [1182/2018](#), [22450/2015](#), [19013/2014](#)).

Tale orientamento, tuttavia, è maturato in relazione a fattispecie in cui il fallimento era intervenuto dopo il venir meno (per revoca, mancato raggiungimento delle maggioranze, ecc.) di una procedura di concordato aperta *ex art. 163* del RD 267/42 e nelle quali si era realizzato il fenomeno della **consecuzione** delle procedure, che consente di traslare la preferenza procedimentale, in cui consiste la prededucazione (soddisfacimento del credito – nei limiti dell'attivo disponibile – con precedenza assoluta e al di fuori del riparto), dalla procedura in cui è maturata a quella successiva (Cass. n. [15724/2019](#)).

Nonostante l'orientamento di segno contrario (Cass. n. [25471/2019](#), Cass. n. [7974/2018](#) e Cass. n. [30204/2017](#) e, da ultimo, Cass. n. [1961/2021](#) e, per certi versi, anche Cass. n. [2288/2021](#)), la Suprema Corte propende per l'interpretazione secondo cui la prededucibilità non sussiste per il mero **deposito** della domanda (Cass. n. [25589/2015](#)).

Con la presentazione della domanda e la sua **pubblicazione** nel Registro delle imprese, infatti, si instaura so-

lo un procedimento di verifica ([art. 162](#) comma 2) dei presupposti per l'ammissione alla procedura, che, in caso di esito positivo, determina l'apertura della procedura ([art. 163](#) del RD 267/42), mentre, in caso di esito negativo, implica l'inammissibilità della proposta (e non già "del concordato"): conseguentemente, la domanda – sebbene produttiva di effetti tipici, quali la cristallizzazione della massa passiva ([art. 169](#) del RD 267/42) e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie ([art. 69-bis](#) comma 2 del del RD 267/42) – non determina l'effetto principale che l'imprenditore intende conseguire, fino all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento.

Dall'[art. 111](#) comma 2 del RD 267/42 si evince, peraltro, che la natura prededucibile del credito è riconosciuta **solo** nel caso di apertura della procedura, al quale il credito risulti collegato da un nesso cronologico o teleologico e nell'ambito della quale è in origine destinato a ricevere tale collocazione (salva la traslazione, con uguale collocazione, nella procedura consecutiva).

La nozione di funzionalità (**strumentalità**) della prestazione fonte del credito non può essere ampliata fino a comprendervi qualsivoglia attività resa nel tentativo – infruttuoso – di accedere alla procedura, quand'anche, in luogo di questa, ne sia stata aperta una diversa e non voluta; tale interpretazione, peraltro, agevolerebbe la presentazione di domande prive di concrete possibilità di accoglimento, pregiudicando i creditori concorsuali e ponendo a carico del fallimento i costi di prestazioni superflue.

Si esclude, quindi, la natura prededucibile del credito per l'attività preparatoria che non sia servita al raggiungimento dell'obiettivo minimale dell'accesso alla procedura (Cass. n. [5254/2018](#)).

Non depone in senso contrario a tale conclusione, inoltre, la previsione, di cui all'[art. 161](#) comma 7 del RD 267/42, della prededucibilità dei crediti di **terzi** sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore nel periodo intercorrente tra il deposito della domanda in bianco ed il decreto di cui all'[art. 163](#): al di là del rilievo che per tali crediti la prededucibilità è riconosciuta *ex lege*, in tale categoria rientrano i crediti derivanti dagli atti compiuti per l'ordinaria gestione dell'impresa (o per la prosecuzione dell'attività), che non incidano negativamente sul patrimonio destinato al soddisfacimento dei creditori concorsuali, gravandolo di ulteriori debiti o sottraendo beni alla disponibilità della massa (Cass. n. [14713/2019](#)).

L'autotutela sostitutiva andrebbe messa al riparo dall'incertezza normativa

Secondo la Provinciale di Rimini, indispensabile rispettare i principi costituzionalmente garantiti

/ Alberto CALZOLARI e Daniel SPAGGIARI

Con sentenza pubblicata lo scorso 28 gennaio n. 15/2/21, la Commissione tributaria di Rimini ha dovuto affrontare il caso – in verità non infrequente – della **riemissione** di un atto di accertamento, a fronte di un atto precedente emesso sui medesimi presupposti di fatto.

La vicenda scaturisce da una verifica della Guardia di Finanza sull'attività svolta da un'associazione culturale. Sulla base dei dati contenuti nel [PVC](#) è stato emesso un primo accertamento, successivamente annullato ai sensi dell'[art. 2-quater](#) del DL 564/94 (conv. L. 656/94), e **sostituito** con altro atto che ha rilevato, per la medesima annualità, imposte significativamente maggiori, fondandosi su di una diversa metodologia accertativa.

La C.T. Prov. ha correttamente inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'[autotutela sostitutiva](#), non venendo in rilievo alcuna "integrazione" del precedente avviso d'accertamento, bensì la sua "sostituzione". Ripercorrendo le condizioni che legittimerebbero tale intervento, la Provinciale non nega l'esistenza e financo la "perennità" di tale potere, ma osserva che "è altrettanto noto che lo stesso debba essere rispettoso di principi costituzionalmente garantiti dall'art. 97 e dei principi di pubblicità e trasparenza enunciati dall'art. 1 della Legge [241/90](#) (fra cui il più caratterizzante è l'obbligo della motivazione dei provvedimenti)".

In effetti, a fronte di una giurisprudenza di legittimità generosa nel disegnare gli ormai evanescenti confini della potestà "sostitutiva" (per tutte si veda Cass. 3 dicembre 2019 n. [31467](#)), vale la pena rammentare il dato normativo, ossia l'[art. 43](#) comma 3 del DPR 600/73. Esso, unitamente alle previsioni degli artt. 38 e [41-bis](#), delinea un **accertamento tendenzialmente unitario**, condizionando "integrazioni" e "revisioni" al rispetto dei parametri di legalità e motivazione. Tali parametri sono presidio non solo del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, ma anche del diritto di difesa e della parità delle armi processuali (se l'Amministrazione finanziaria potesse cambiare *ad libitum* la motivazione dell'avviso d'accertamento, anche al contribuente dovrebbe essere consentito di modificare a piacere i contenuti della sua difesa, fino a modificare liberamente i motivi del ricorso). La sentenza è infine risolutiva nel richiamare "l'assoluta carenza di motivazione" con cui era stato disposto l'annullamento dell'atto originario, precludendone la valutazione sulla legittimità e fondatezza.

Rimane però sullo sfondo, grave e irrisolto, il problema centrale dell'**incertezza normativa**. Le progressive e

stratificate interpretazioni che hanno coinvolto prima l'[art. 41-bis](#) del DPR 600/73, con la sostanziale libertà concessa all'Ufficio di procedere con accertamenti parziali, e poi le coloriture pro-fisco applicate all'[art. 2-quater](#) del DL 564/94, hanno minato la base legale del procedimento d'accertamento: essa appare ormai in balia delle continue revisioni affidate alle volontà dell'Amministrazione fiscale, con buona pace degli [artt. 23, 53 e 97](#) Cost.

Utili indicazioni dal diritto CEDU

Si può tentare, allora, un diverso approccio interpretativo, calando lo sguardo sui limiti originari della funzione impositiva, come disegnata nella Costituzione e come tratteggiata nella giurisprudenza della **Corte EDU**.

L'ingerenza attuata dallo Stato, con la determinazione del contributo individuale alla spesa pubblica, risponde a una finalità legittima solo se rimane entro il confine della legge intesa in senso sostanziale. In altre parole, il **"giusto tributo"** deve essere imposto attraverso una norma chiara, accessibile e prevedibile, ossia le cui modalità applicative – anche attraverso un procedimento d'accertamento unitario e tendenzialmente stabile – siano facilmente prevedibili *ex ante* dai contribuenti. Non è pertanto accettabile un procedimento di accertamento i cui presupposti siano revisionabili *ad libitum*.

Né appare accettabile l'attuale contesto d'incertezza normativa (scandita dal conflitto tra le norme del DPR [600/73](#), e tra queste e il DL [564/94](#), secondo le mutevoli interpretazioni dei giudici nazionali), nel quale il tributo preteso dallo Stato, proprio perché "incerto" assume automaticamente i connotati dell'illegittimità, anche a causa del palese contrasto con le salvaguardie del diritto di proprietà (ex [art. 23](#) Cost. e art. 1P1 CEDU, che assicura il diritto al libero godimento dei propri beni).

Allo stesso modo, se il cittadino ha adito il giudice nazionale per contestare il tributo imposto attraverso una norma incerta, risulterà violato il **diritto all'equo processo**. Il diritto di accedere a un tribunale indipendente e imparziale, per lo svolgimento di un'udienza equa, è infatti irrimediabilmente compromesso dall'assenza di una base legale certa per la soluzione della causa, come accade sia se la procedura consente alle parti modifiche in itinere senza sicuri limiti, sia se le condizioni che permettono la riemissione di un atto impositivo rimangono indefinite. Per tale via risulta dunque violato anche l'art. 6 § 1 della CEDU.

Credito locazioni anche per il Consiglio nazionale dell'ordine professionale

La norma non richiede la natura privata dell'ente non commerciale

/ Anita MAURO

Il tax credit locazione può spettare, in presenza delle condizioni, anche ad un **ente non commerciale pubblico**, come il Consiglio nazionale di un ordine professionale, con riferimento ai canoni pagati, per i mesi da marzo a giugno 2020, per la locazione dell'immobile A/10 utilizzato come sede istituzionale.

Il principio è stato sancito dalla risposta ad interpello n. 956-2217/2020, non ancora pubblicata.

Il **Consiglio nazionale** istante, ente pubblico nazionale non economico e non commerciale, si era rivolto all'Agenzia delle Entrate per chiedere se potesse accedere al credito d'imposta sui canoni di locazione, a norma dell'[art. 28](#) del DL 34/2020, per i canoni di locazione corrisposti, nei mesi da marzo a giugno 2020, per la locazione di un immobile a uso non abitativo (A/10) adibito a propria sede istituzionale.

L'Agenzia, in primo luogo, ricorda che, a norma dell'[art. 28](#) comma 4 del DL 34/2020, il credito d'imposta locazioni "spetta anche agli enti **non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale".

Come illustrato nella circ. 6 giugno 2020 n. [14](#) e nella ris. 20 ottobre 2020 n. [68](#), possono accedere al **tax credit** non solo gli enti non commerciali che svolgano solo attività istituzionale, bensì anche quelli che svolgano, oltre all'attività istituzionale, anche un'attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo.

In breve, il legislatore ha inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'[art. 55](#) del TUIR.

Pertanto, prosegue l'Agenzia, in presenza delle condizioni, gli **enti non commerciali** possono accedere al credito d'imposta in relazione al pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e destinati allo svolgimento di attività istituzionale, riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

Inoltre, posto che la norma non fa alcun riferimento alla **natura pubblica o privata** degli enti non commerciali che possono accedere al credito (infatti, viene utilizzata la locuzione semplice di "enti non commerciali", cui si aggiungono gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), si deve concludere che gli enti non commerciali, possano accedere alla tax credit locazioni indipendentemente dal fatto che assumano la qualificazione di ente pubblico o privato.

Pertanto – conclude l'Agenzia – in presenza delle condizioni (la cui verifica cambia a seconda che l'ente svolga solo attività istituzionale o anche attività commerciale ed a seconda che l'immobile sia utilizzato solo per l'attività istituzionale o meno), il Consiglio nazionale istante può accedere al credito d'imposta per i mesi da marzo a giugno 2020, per i canoni corrisposti per la locazione dell'immobile non abitativo adibito a **sede istituzionale**.

Confisca da riquantificare per il reato di riciclaggio

Il profitto deve comunque corrispondere a un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario

/ Maria Francesca ARTUSI

Sempre molto dibattuta è l'individuazione del **profitto confiscabile** nel caso del delitto di **riciclaggio**.

In effetti, nel nostro ordinamento non si rinviene una nozione generale di profitto non solo nel codice penale, ma anche nelle varie disposizioni contenute in leggi speciali che prevedono la confisca. Si tratta di norme che danno la nozione per presupposta, ovvero si limitano a contrapporla ad altri concetti parimenti non definiti, quali quelli di "prezzo", "corpo" e "strumento" del reato, utilizzandola, peraltro, sia per determinare l'oggetto della confisca, sia ad altri fini, come, cioè, elemento costitutivo della fattispecie di reato o come circostanza aggravante.

Tale nozione risulta, però, oggetto di molteplici pronunce della giurisprudenza che ha individuato nel tempo una serie di **stabili principi** che si sono integrati nel tempo: dalla "pertinenzialità", quale collegamento diretto tra reato e profitto (Cass. SS.UU. nn. [29951/2004](#) e [26654/2008](#)), alla inclusione di ogni altra utilità che sia conseguenza, anche diretta e mediata, dell'attività criminosa (Cass. SS.UU. nn. [10561/2014](#) e [38343/2014](#)).

La Corte di Cassazione è tornata su questo tema con la sentenza n. [4664](#), depositata ieri, in un caso in cui la condotta contestata riguardava una serie di operazioni finalizzate al riciclaggio di somme di denaro che avevano origine nell'**accredito tramite bonifici**, estero su estero, di somme di danaro che venivano raccolte in contanti presso imprenditori cinesi dell'hinterland fiorentino e pratese e consegnate al soggetto imputato. Tali somme venivano scambiate con **lingotti d'oro** ottenuti tramite la fusione di gioielli di provenienza delittuosa; i lingotti erano poi successivamente esportati e venduti all'estero dal medesimo soggetto.

La questione di diritto non riguarda qui la qualificazione giuridica dei fatti, quanto la **misura della confisca** per equivalente disposta ai sensi dell'[art. 648-quater](#) c.p. che era stata commisurata alla sommatoria delle somme oggetto di riciclaggio.

La pronuncia in commento evidenzia come, sia che si voglia fare riferimento alla nozione di profitto tradizio-

nalmente recepita dalle citate Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sia che invece si voglia recepire la nozione più ampia avallata dalle pronunce *Gubert* e *Thyssen* (anch'esse sopra citate), il profitto deve comunque corrispondere a un **mutamento materiale**, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione o l'acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica.

Con specifico riferimento alla fattispecie di riciclaggio, la confisca del profitto ha ad oggetto il valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'autore del reato, assolvendo in tal modo a una sostanziale funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata a seguito della commissione del reato; ne consegue che il giudice, nell'applicare il provvedimento ablatorio, deve determinare la somma di denaro costituente il prezzo, il prodotto o il profitto/vantaggio **effettivamente ottenuti** dall'attività illecita. Tale assunto implica la necessità di valutare quale sia stato l'effettivo impatto economico prodottosi nella sfera giuridica del riciclatore in conseguenza dell'illecito posto in essere.

Va individuata l'utilità prodotta dall'attività illecita

In conclusione, la quantificazione dell'entità sequestrabile o confiscabile del profitto del delitto di riciclaggio, anche in conseguenza dell'ontologica distinzione tra questo e il reato presupposto, non può prescindere dall'individuazione dell'**utilità prodotta dall'attività illecita** (di "riciclo" appunto), sia in quanto incremento della sfera patrimoniale sia in quanto oggetto di autonoma disponibilità per effetto e in conseguenza della condotta contestata.

Nel caso di specie le contestazioni di riciclaggio attecchivano a uno **scambio tra denaro e oro** in lingotti privi di punzonatura in circostanze tali da non permettere di individuare la presenza di un'utilità patrimoniale ulteriore generata dal delitto contestato rispetto al delitto presupposto.

Rendimenti Btp in controtendenza rispetto ai tassi internazionali

Se si formasse un Governo di ampie intese gli obiettivi che si proponevano prima della crisi di governo potrebbero essere raggiunti nel breve

/ Stefano PIGNATELLI

La settimana appena trascorsa ha visto il rialzo dei tassi americani e di quelli "core" europei con i Btp che si muovono in senso opposto. Da venerdì scorso il Bond Usa 10 anni è passato da 1,08% a 1,15%, il Bund 10 da -0,50% a -0,44%, l'Irs 10 da -0,18% a -0,12%. Il Btp 10 da 0,64% è invece sceso a 0,54% con lo **spread** che passa da 115 bps a 97 livello che non si vedeva da dicembre 2015.

Si può definire **ottima** la performance dei titoli italiani in controtendenza rispetto ai Bund; è l'effetto Draghi. Se si formasse un Governo di ampie intese gli obiettivi che si proponevano prima della crisi di governo, e cioè area 80 bps potrebbero essere raggiunti nel breve e poi la tendenza al ribasso potrebbe continuare in concomitanza con l'azione convincente di Governo verso i 50 bps, livello di spread che ora si trova sui 5 anni.

Margini di discesa sono alla portata dei Btp considerato che i decennali portoghesi e spagnoli si muovono appena sopra lo zero. Inoltre, il fatto che non si registri una **pressione a vendere** in un contesto che ha visto rallentare il ritmo di acquisti Pepp da parte della Bce sia a dicembre che a gennaio è il segnale che la richiesta di governativi italiani è in buona salute (seguì tassi e valute su www.aritma.eu).

Il prossimo ritorno ad un mondo pre-pandemia, reso possibile dall'abbondanza di vaccini efficaci, contribuisce all'**ottimismo** e spinge all'insù i tassi e tutte le borse del pianeta, senza particolari distinzioni tra aree geografiche.

I tassi europei salgono al traino di quelli Usa e, in parte per il rialzo oltre le attese dell'inflazione.

I **prezzi al consumo** della zona euro a gennaio sono aumentati al di là delle aspettative nonostante il continuo andamento al ribasso dei prezzi energetici. L'inflazione Ue a gennaio è avanzata dello 0,2% su base men-

sile, con un balzo dello 0,9% su base annua (0,3% a dicembre). L'indicatore che esclude le componenti volatili energia e alimentare fresco, definito "inflazione core" e monitorato attentamente, è calato dello 0,3% su base mensile, incrementando dell'1,4% rispetto a gennaio 2020 contro attese di 0,9%.

Si tratta di una buona rilevazione per la Bce, che intende mantenere l'**inflazione** al di sotto ma vicina al 2%. Un target non raggiunto per anni, nonostante i tassi d'interesse molto bassi e l'acquisto di bond governativi da centinaia di miliardi di euro, per iniettare liquidità nel sistema bancario. La *forward inflation* eurozona a 5 anni tra 5 anni che fornisce un'indicazione delle prospettive di inflazione a lungo termine è salita da 1,2% di inizio dicembre scorso a 1,58 di oggi. Quella Usa nello stesso periodo è passata da 2,2 a 2,43%.

Il Bund 10 ha ridotto la volatilità fino a stringere le oscillazioni

È in corso una fase di ricerca di nuovi equilibri: il Bund 10 da marzo 2020 ha ridotto la volatilità fino a stringere le **oscillazioni** in bande orizzontali di 20 centesimi di rendimento. Da una zona compresa tra -0,25% e -0,65% si è passati gradualmente a valori tra -0,45% e -0,65%. Il flight to quality della scorsa settimana non ha portato il Bund oltre -0,45% però le ultime novità, il clima di ottimismo e un Bond Usa che si sta portando in range 1% -1,5%, sono tutti presupposti per vedere il Bund rompere -0,45% e portarsi nel vecchio range -0,45% / -0,25%. Ciò significa vedere i tassi Irs a medio lungo potenzialmente salire di 10-20 centesimi. Questo scenario sta diventando più concreto e probabilmente con gradualità si andrà verso di esso a meno di inciampi sulle vaccinazioni.

Omessa notifica dell'avviso di vendita all'esecutato senza conseguenze

La mancata comunicazione non rileva ai fini della conversione del pignoramento

/ Antonino RUSSO

In un giudizio attinente due riunite opposizioni ex [art. 617 c.p.c.](#) sul medesimo **avviso di vendita**, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del [12 ottobre 2020](#), ha ritenuto insussistente, alla luce della modifica dell'[art. 495 c.p.c.](#), un obbligo giuridico di notificazione dell'ordinanza di vendita, invece individuato da una elaborazione pretoria formata in assenza di un espresso disposto normativo su tale obbligo, neppure rinvenibile nell'[art. 591-bis c.p.c.](#) in tema di delega delle operazioni di vendita né dagli [artt. 570 e 576 c.p.c.](#), che disciplinano rispettivamente l'avviso di vendita nella vendita senza incanto e con incanto.

In effetti, la Suprema Corte (Cass. 13 ottobre 2009 n. [21682](#), 5 marzo 2009 n. [5341](#) e, soprattutto, n. [12122/2003](#)) aveva affermato che, in tema di **espropriazione forzata**, pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell'ordinanza di vendita, sono nulle la vendita immobiliare e la successiva aggiudicazione in caso di omessa notifica al debitore dell'ordinanza di fissazione della vendita, posto che detta omissione impedisce all'esecutato di richiedere la conversione del pignoramento e viola il diritto al contraddittorio, desumibile anche dall'[art. 111 Cost.](#), da salvaguardarsi nel processo esecutivo ogni qualvolta detto diritto sia funzionale all'esercizio di facoltà sostanziali o processuali da parte dell'esecutato.

Il giudice campano, facendo leva sul **mutato** quadro normativo, ha invece ritenuto inapplicabile alle [esecuzioni immobiliari](#) "ordinarie" il suindicato indirizzo, formatosi prima della riforma del 2005 e avente per oggetto una fattispecie regolata dalla originaria formulazione dell'[art. 495 c.p.c.](#), secondo il quale la conversione del pignoramento poteva essere richiesta "in qualsiasi momento anteriore alla vendita" e non già "prima che sia disposta la vendita".

Rileva la data dell'udienza di autorizzazione alla vendita

La modifica ex DL [35/2005](#), che ha portato all'attuale formulazione dell'[art. 495 c.p.c.](#), comporta che il momento ultimo entro il quale il debitore può chiedere la **conversione del pignoramento** sia l'udienza di cui all'[art. 569 c.p.c.](#), con la conseguenza che la mancata

comunicazione dell'avviso di vendita (che segue quella udienza) è irrilevante – ad avviso dell'estensore della sentenza – ai fini della conversione, poiché interviene quando il termine processuale è ormai spirato, sicché un'eventuale istanza di conversione formulata dal debitore a seguito della notifica dell'avviso di vendita sarebbe inammissibile, in quanto tardiva.

Lo stesso giudice torrese ha inoltre:

- ritenuto inconferente, in materia, l'arresto n. 12122/2003, poiché occupatosi del caso (del tutto diverso) in cui non era stato comunicato il decreto, adottato ai sensi dell'[art. 567 c.p.c.](#) con cui si fissava l'udienza dell'[art. 569 c.p.c.](#) e non l'ordinanza di vendita;
- osservato come sia oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il debitore (e ogni interessato) non può limitarsi a denunciare la mera violazione di una norma processuale (quale, nel caso di specie, la mancata comunicazione dell'avviso di vendita), dovendo, altresì, specificare quale pregiudizio sostanziale ne abbia concretamente ricevuto (Cass. nn. 1609/2012 e [14774/2014](#)); corollario di questo principio è la circostanza che, se il debitore non deduce quale sia stato lo specifico **pregiudizio** che ha subito a causa della mancata comunicazione dell'avviso di vendita, la doglianza (anche se fondata e tempestivamente sollevata nel termine di cui all'[art. 617 c.p.c.](#)) va rigettata, non essendo sufficiente la mera denuncia di una violazione processuale. Con una ulteriore osservazione, la sentenza *de qua* ha sottolineato come appaia difficilmente configurabile lo specifico interesse che risulterebbe leso dall'omessa notifica dell'avviso di vendita, ove si consideri che al debitore è inibita la formulazione di offerte di acquisto ex [art. 571 c.p.c.](#), e che, fin dalla notifica **dell'atto di pignoramento**, l'esecutato è posto a conoscenza della pendenza della procedura esecutiva, al fine di parteciparvi attivamente e di verificarne l'andamento.

Da annotare che il responso (di indubbio interesse) si è **discostato** da un precedente, meno risalente, quale la sentenza n. 26930/2014, con il quale la Cassazione aveva ribadito, con motivazione uguale a quella resa dai citati arresti del 2003 e del 2009, l'obbligo di notificazione dell'ordinanza di vendita, pena la nullità della vendita immobiliare e della successiva aggiudicazione.

Il microbiota intestinale influisce sul sistema immunitario

Fra i fattori comportamentali la dieta mediterranea rappresenta un ottimo alleato

/ FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

Il nostro **intestino** custodisce un vero e proprio ecosistema formato da miliardi di batteri e altri organismi indispensabili alla nostra salute. È il microbiota intestinale, che influisce sul sistema immunitario, sul metabolismo e perfino sulla sfera neuro-comportamentale. Un microbiota sano, dunque, è un obiettivo importante per il nostro benessere.

C'è ancora molto da capire ma si sa la composizione del microbiota intestinale che varia da un individuo all'altro in base a genetica, dieta, fattori immunitari e metabolici, uso di farmaci, stress, fino alla storia della primissima infanzia e persino del periodo gestazionale.

Fra i **fattori comportamentali** la dieta mediterranea rappresenta un ottimo alleato di un microbiota in salute: verdura, frutta, legumi e frutta a guscio, infatti, contengono la fibra alimentare che migliora la crescita e l'attività dei batteri ospiti del nostro intestino, agendo cioè da "prebiotico". Allo stesso modo servono i composti fenolici e fitochimici, l'acido linoleico coniugato e gli acidi grassi polinsaturi (negli oli vegetali, nel germe di grano, nella soia e in alcuni semi), oltre a una vasta gamma di oligosaccaridi (presenti in piante come il grano, l'avena e la soia, la cipolla, i porri e l'aglio, la cicoria, i carciofi, le banane).

I **prebiotici**, che possono anche essere assunti in for-

ma di integratori, migliorano il funzionamento gastrointestinale e la funzione "barriera" dell'intestino, aumentano l'assorbimento dei sali minerali, modulano il metabolismo energetico e la sazietà, riducono il rischio di infezioni.

Solo apparentemente simili sono, invece, i "**probiotici**", microrganismi vivi che possono essere benefici, se assunti in quantità adeguate. Parliamo dei batteri presenti in vari cibi fermentati (yogurt, formaggi, kefir, miso), anche se si usano soprattutto in forma di supplementi, dato che devono arrivare vivi all'intestino per favorire l'equilibrio della flora batterica, e questo non accade, ad esempio, con i probiotici presenti nello yogurt classico, che non sopravvivono all'acidità del nostro stomaco.

Consultare il medico prima di acquistare degli integratori

Alcuni ceppi di probiotici sono stati studiati ad esempio nella diarrea associata all'uso di antibiotici, nell'insulino-resistenza in caso di diabete, nel controllo delle **malattie infiammatorie** dell'intestino.

In conclusione, è importante ricordare che le risposte individuali possono variare ed è sempre consigliabile consultare il medico prima di acquistare degli integratori.

Definita l'imposta di consumo a Campione d'Italia

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha anticipato ieri, con un comunicato stampa, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di attuazione relativo all'istituzione dell'**imposta locale sul consumo** di Campione d'Italia ([art. 1](#) comma 559 ss. della L. 160/2019).

La predetta imposta è applicabile "alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea". In relazione al tributo, il decreto ministeriale definisce, tra l'altro, la nozione di **consumatore finale**, il presupposto soggettivo attivo e passivo, il presupposto oggettivo e quello territoriale nonché gli elementi essenziali per la sua applicazione, quali l'esigibilità, la base imponibile, le aliquote, gli obblighi dichiarativi, nonché le sanzioni applicabili in caso di

violazioni.

In particolare, è stabilito che la base imponibile relativa alle prestazioni di servizi riferiti a immobili ubicati a Campione d'Italia è costituita dal solo costo del materiale impiegato.

Inoltre, saranno individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialità analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di **IVA**.

Con decreto ministeriale saranno individuati gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia può esercitare la potestà regolamentare e siano previste, in conformità alla legge svizzera in tema di IVA, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonché le **franchigie** dell'imposta locale applicabili alle importazioni compresa, l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea.

Esclusi dall'indennità i dipendenti richiamati alle armi presso l'Associazione della Croce Rossa

Con la circolare n. [13](#) pubblicata ieri, l'INPS fornisce chiarimenti con riguardo al regime applicabile ai lavoratori dipendenti **richiamati alle armi** presso l'Associazione della Croce Rossa italiana.

L'Istituto ricorda innanzitutto che l'[art. 1](#) della L. 653/1940 prevede il diritto alla **conservazione del posto** di lavoro e alla corresponsione di un'indennità per i lavoratori dipendenti di imprese private con la qualifica di impiegati o di operai che, per qualunque esigenza nelle Forze Armate, vengono richia-

mati alle armi.

Dopo aver riepilogato il quadro normativo ed evidenziati anche gli ultimi sviluppi giurisprudenziali, l'INPS sottolinea come l'Associazione della Croce Rossa italiana risulti **esclusa** dal novero delle Forze Armate, con la conseguenza che, per i lavoratori dipendenti, richiamati alle armi presso la suddetta Associazione, non è prevista l'indennità di cui alla L. [653/1940](#).

Al via la procedura per le domande di congedo COVID-19

L'INPS, con il messaggio n. [515](#) pubblicato ieri, ha comunicato il rilascio della **procedura** per compilare e presentare le domande in relazione al congedo straordinario regolato all'[art. 22-bis](#) del DL 28 n. 137/2020, conv. L. n. [176/2020](#).

Si tratta del congedo riconosciuto, in favore dei genitori **lavoratori dipendenti**, in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle c.d. "zone rosse". Tale misura, in caso di disabilità grave del figlio, è concessa ai genitori lavoratori dipendenti per astenersi dal lavoro durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale.

In proposito, si ricorda che con la circolare n. [2/2021](#) l'Istituto ha fornito le istruzioni sulle relative modalità di fruizione.

La domanda, rileva l'INPS, potrà riguardare anche periodi di astensione, non anteriori al **9 novembre 2020**, antecedenti alla data della sua presentazione.

Le modalità di compilazione e invio sono esclusivamente **telematiche**. Potranno a tal fine essere utilizzati: il portale web dell'Istituto, se si è in possesso del codice PIN oppure di SPID, CIE, CNS; il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.